



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Precedente giurisprudenziale: che valore ha richiamarlo senza dare conto delle motivazioni? Giurisprudenza di sezione consolidata ma contrasto in sede di legittimità: che succede alle spese di lite?

In presenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità contrastanti, si può aderire ad uno dei due, rilevando che l'orientamento non accolto è stato sì confermato da recente pronuncia di legittimità ma che questa ha ribadito il precedente orientamento limitandosi a richiamarlo, senza tuttavia dare conto delle motivazioni per cui l'opposta tesi interpretativa non sia convincente e aderente al dettato normativo.

In ordine alle spese processuali d'appello, va affermato che esse seguono la soccombenza essendo la giurisprudenza di sezione del tutto consolidata e nota alla parte, che nella specie esercita la professione di avvocato. Non può considerarsi sussistente, dunque, presso l'ufficio in questione, un contrasto di orientamenti che possa giustificare la compensazione delle spese (NDR: pur nella specie sussistente in sede di legittimità).

Tribunale di Milano, sentenza del 29.3.2022, n. 2263

...omissis...

Costituisce unico tema da esaminare la questione attinente ai poteri di accertamento dell'ausiliare del traffico specificamente intervenuto, dipendente XX

Va infatti rilevato che non vi è questione sulla circostanza di fatto in ordine all'avvenuto parcheggio della autovettura di proprietà di *omissis* in zona riservata al parcheggio e sosta dei soggetti residenti e dunque in zona estranea alle zone riservate alla circolazione dei mezzi del servizio di trasporto pubblico urbano (tema mai messo in discussione neppure nel giudizio di primo grado).

La decisione del Giudice di pace oggetto di impugnazione non è condivisibile.

Questo Giudice ritiene di dare continuità all'orientamento espresso già in diversi provvedimenti decisori della prima sezione del Tribunale di Milano, in base al quale, ad una lettura ragionata dei commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge citata, quando si sia in presenza di una espressa e nominativa autorizzazione del sindaco a procedere ad accertamento delle infrazioni al codice della strada, non si possa limitare territorialmente alle aree destinate alla circolazione dei veicoli di trasporto urbano detto potere di accertamento in capo ai dipendenti dell'XX (azienda di trasporto pubblico a partecipazione del Comune di Milano), purchè nell'ambito territoriale del Comune di Milano.

Si richiamano a tal proposito le più recenti sentenze 1347/2016 del 6.12.2016 (est. Di Pl.) e in data 4.6.2019 (est. Ma.).

Il ragionamento seguito dal Tribunale, che si condivide pienamente, è il seguente.

La materia è regolata in via primaria dall'art. 17 commi 132 e 133 L. 127/1997; l'art. 17 comma 132 L. 127/97 ha attribuito ai Comuni La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali su tutto il territorio comunale (Cass. 22676/2009) o ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, questi ultimi entro i confini delle aree oggetto di concessione; l'art. 17 comma 133 del medesimo testo normativo prevede inoltre che “le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone; a tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”.

Il comma 132 regola in primo luogo la possibilità dei comuni di attribuire ai dipendenti comunali e a quelli delle società di gestione dei parcheggi funzioni specificamente individuate, che sono quelle di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta; tale è l'oggetto delle funzioni riconosciute a questi operatori; con particolare riferimento ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, vi è una ulteriore delimitazione avente ad oggetto non più il tipo di funzione che viene riconosciuta, ma il luogo ove la medesima può esercitarsi, cioè le aree soggette a concessione. Il comma 133 segue una logica sostanzialmente analoga: attribuisce al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone le medesime funzioni di cui al comma 132; esse, come osservato, sono quelle di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta; nessun altro elemento di riferimento è rinvenibile nella prima frase del comma analizzato.

La seconda parte del comma 133 La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola aggiunge (utilizzando il termine “inoltre”) che a tale personale ispettivo sono conferite anche le funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

In presenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, da un lato quello “restrittivo” riscontrabile nelle sentenze 551 del 13.01.2009 e 2973 del 16.02.2016 della seconda sezione civile della Cassazione e dall'altro quello contenuto nelle sentenze 22676/2009, 21268/2014 e nell'ordinanza 18982/2015, si ritiene di aderire al secondo in quanto maggiormente in linea con il tenore della prima parte del comma 133 dell'art. 17 della L. 127/1997.

Come già evidenziato, questa disposizione contiene un rinvio al precedente comma 132, rinvio che prevede la possibilità per il Comune, con provvedimento del sindaco, di conferire al personale

ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta (così come previste dalla prima parte del comma 132) e inoltre, come sottolineato dalla seconda parte dello stesso comma 133, funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico.

Il personale ispettivo della aziende esercenti il trasporto pubblico di persone ha pertanto competenza per l'accertamento di violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale senza limitazione alcuna e in materia di circolazione sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

In questo ambito di competenza, residua alla Pubblica Amministrazione un margine discrezionale nella individuazione degli agenti accertatori, che devono essere nominativamente individuati; ciò è accaduto nel caso di specie.

Al sig. *omissis*, dipendente XX, erano state conferite con provvedimento del sindaco di Milano del 28 novembre 2009, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nell'ambito dell'intera città di Milano, aree verdi incluse, e in materia di circolazione sulle corsie riservate ex art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997 (decreti allegati alle produzioni del Comune di Milano in primo grado e ridepositati in grado di appello).

Il Tribunale non ignora che la Suprema Corte, con sentenza n. 3494 del 6.2.2019 (non massimata) ha ribadito il precedente orientamento “restrittivo”; tale pronuncia tuttavia si limita a richiamare il precedente orientamento espresso dalla medesima nel 2016 senza tuttavia dare conto delle motivazioni per cui l'interpretazione logica come sopra espressa non sia convincente e aderente al dettato normativo.

Pertanto non si ravvisano elementi per modificare l'orientamento già assunto dal Tribunale di Milano con dichiarazione di infondatezza della contestata attribuzione di poteri.

Quanto ai restanti motivi del ricorso, considerati assorbiti dal GdP, essi non meritano accoglimento atteso che il verbale è La Nuova Procedura Civile stato redatto in forma meccanizzata ai sensi della legge n. 80/1991 e n. 39 del 1993 e riporta la indicazione del nominativo dell'agente accertatore a stampa nonché nelle medesime forme anche l'indicazione del soggetto responsabile e garante del procedimento (conf. Cass. 17193 del 24.6.2008 e Cass. n. 18493/2020) e che il verbale contiene le indicazioni essenziali in ordine alle caratteristiche dell'accertamento di modo da consentire alla parte di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.

Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, il rigetto del ricorso proposto da *omissis* **In ordine alle spese processuali, esse per il presente grado di appello seguono la soccombenza atteso che la Giurisprudenza di sezione è del tutto consolidata nota alla parte, che esercita professione di avvocato. Non può considerarsi sussistente, dunque, presso l'ufficio di Milano un contrasto di orientamenti che possa giustificare la compensazione delle spese.** Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e del limitato impegno processuale secondo i tariffari medi ex DM 55/2014.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Milano ed in riforma della sentenza appellata pronunciata dal Giudice di pace di Milano in data 1.10.2020 n. 4073/2020, rigetta l'originario ricorso proposto da *omissis* avverso il verbale di contestazione *omissis*. Condanna parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese del presente grado di appello che liquida in euro 440,00, oltre spese generali ed oneri riflessi.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

